



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali

Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie

Oggetto: Precisazioni sulla DDI nel primo ciclo e privacy

Sono giunte alla scrivente Direzione Generale numerose segnalazioni circa la mancata attivazione della Didattica Digitale Integrata a beneficio di alunni in quarantena. Tali segnalazioni, relative al primo ciclo, risultano sovente accompagnate da deboli argomentazioni che giustificerebbero la mancata attivazione della DDI sulla base della presunta impossibilità di garantire il rispetto della privacy o sul fraintendimento che questa metodologia sia riservata esclusivamente, se non in casi di "lockdown", al secondo ciclo.

Appare pertanto opportuno precisare come, in ossequio alle previsioni di cui all'Allegato A del DM 89 del 07-08-2020, la DDI possa e debba essere impiegata come modalità didattica complementare per il secondo ciclo di istruzione. Il ricorso alla DDI nel primo ciclo dovrebbe essere invece riconducibile ad eventuali "necessità di contenimento del contagio" da Covid-19 o alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. In base allo stesso Decreto, ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è comunque tenuta ad elaborare un piano per la DDI che prenda in opportuna considerazione le esigenze degli alunni più fragili e che contempli attività didattiche in modalità sincrona e asincrona opportunamente bilanciate.

Nondimeno, anche nella condizione ricorrente di classi delle scuole del primo ciclo in cui uno o più alunni risultassero in quarantena, pertanto impossibilitati a partecipare alle attività didattiche in presenza, consegue la legittima esigenza di attivazione della DDI a favore di detti alunni. La nota dipartimentale n. 1934 del 26-10-2020 afferma, infatti, in modo esplicito, che "all'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata". Le successive previsioni normative non hanno intaccato la validità della disposizione in parola, che richiama inderogabilmente, in modo inclusivo, al diritto all'Istruzione, costituzionalmente garantito, degli allievi in obbligo scolastico.

Vi è quindi l'esigenza da parte della singola Istituzione Scolastica, in accordo con il regolamento dell'Autonomia, di attivare modalità organizzative e dotarsi di strumenti in grado di tutelare il diritto/dovere all'istruzione nei confronti di coloro che si vedono *temporaneamente* impossibilitati a frequentare in presenza a seguito di impedimenti oggettivi legati, comunque, all'emergenza sanitaria. Situazioni connotate da carattere di eccezionalità che necessitano di essere adeguatamente documentate e attentamente valutate. In questo senso la DDI può essere vista non come prescrittiva ma come una opportunità e una risorsa volta a soddisfare il diritto in parola, indubbiamente più efficace rispetto al ricorso all'istituto dell'istruzione parentale, opportunità eventualmente rimessa alle famiglie e non di certo suggerita o stimolata dalla scuola.

La grave situazione che il sistema scolastico nazionale sta vivendo in termini di decadimento degli apprendimenti dei nostri studenti e di incremento della dispersione scolastica, fenomeno che interessa in particolar modo la regione Sardegna, esige l'adozione di ogni possibile tutela volta a contrastare l'inevitabile aumento dei tassi di abbandono scolastico.



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

Eventuali argomentazioni tendenti a giustificare l'impossibilità di attivare la DDI in conseguenza di problematiche connesse al rispetto della privacy, non risultano sostenibili in virtù del fatto che ogni scuola, in base al D.M. n. 39 del 26-06-2020, ha dovuto integrare il proprio PTOF con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata conformandosi alle linee guida adottate con DM n. 89 del 07-08-2020 e alle indicazioni operative per la Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy fornite con nota AOOGABMI 11600.03-09-2020 che non contrastano con la possibilità di operare in modalità sincrona anche nei casi di singoli alunni impossibilitati a partecipare in presenza.

Pertanto, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza, anche al fine di poter intervenire tempestivamente nella gestione di sopraggiunte necessità, si sottolinea l'importanza di aggiornare i regolamenti di istituto, adeguare le infrastrutture tecnologiche, predisporre le dotazioni informatiche e adottare tutte le necessarie iniziative strumentali all'attivazione della DDI, con particolare attenzione alla modalità sincrona, nel pieno rispetto della privacy.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco FELIZIANI
(Firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA